

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA
- Ufficio Attività Istituzionali -

Classificazione di DR Campania

Processo: Lavoratori

Macroattività: indirizzi normativi/operativi

Attività: indirizzi normativi/operativi

Tipologia: richiesta indirizzi pareri

Fascicolo: AMIANTO

Cartella: COMUNICAZIONI A SEDI

Napoli, 03 settembre 2009
AI SIGNORI DIRIGENTI
DELLE SEDI

TUTTE
AI RESPONSABILI
DELLE UNITA' DI
BENEVENTO / BATTIPAGLIA
AVERSA / CASTELLAMMARE

e.p.c COORDINATORE CONTARP
INTERNO

Oggetto: **Problematiche connesse all'istruttoria delle istanze per benefici previdenziale dalla Legge n.257/92 art.13 ,comma 7, s.m.i**
Istruzioni operative.

Pervengono richieste di chiarimenti in merito alle modalità operative da seguire per il rilascio delle certificazioni di esposizione all'amianto richieste ai sensi dell'art.13, comma 7, della legge 257/92 (*il comma 7 dell'art.13 della legge 257/92, come modificato dalla legge n.271 del 1993, dispone : " Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto M.P. a causa dell'esposizione all'amianto documentata dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicata per il coefficiente 1,5".*

In applicazione della predetta disposizione, l'INAIL è tenuto a certificare l'intero periodo di provata esposizione all'amianto ai lavoratori che, a seguito del riconoscimento della malattia professionale asbesto correlata, ne facciano domanda.

La riforma del 2003 intervenuta nella materia in oggetto, ha sostanzialmente confermato il contenuto del citato comma 7, precisando, tuttavia, che lo stesso si applica ai lavoratori per i quali sia stata " accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 30/6/65, n.1124. (art.47, comma 3, del decreto legge 30/9/2003, n.269 convertito, con modificazione, nella legge 24 novembre 2003, n. 326).

INAIL. 33000. 10/09/2009. 0010995

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA
- Ufficio Attività Istituzionali -

Alla predetta norma è stata data attuazione disponendo che "...l'Istituto continuerà a certificare periodi di esposizione all'amianto soltanto a lavoratori la cui malattia professionale è stata riconosciuta dall'Istituto stesso, con l'avvertenza che dovranno essere certificati anche i periodi lavorativi di rischio non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL se quei periodi sono stati considerati rilevanti ai fini del riconoscimento della tecnopatia da amianto."

(rif. normativo circolare n. 90 del 29/11/2004, punto 4).

Anche l'INPS è intervenuto in materia, dopo aver acquisito apposito parere del Ministero del Lavoro, in merito all'applicazione del benefici pensionistico di cui al citato comma 7: in particolare, il predetto Istituto ha ritenuto che *" anche ai lavoratori per i quali è documentata da ente diverso dall'INAIL (ai sensi del T.U.) una malattia professionale da amianto deve essere riconosciuta, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per 1,5 del periodo di esposizione coperto da contribuzione obbligatoria"*.

(rif. normativo circolare INPS n.58 del 15/4/2005,punto 5).

Dal quadro normativo sopra richiamato si desume che :

- 1. il diritto alla maggiorazione** viene riconosciuto a settimane, in quanto non è soggetto al periodo "**minimo**" decennale di riconoscimento di esposizione ai sensi del comma 8 dello stesso articolo;
- 2. non vi è alcuna scadenza** per la presentazione della domanda da parte del lavoratore o dei suoi eredi per ottenere la certificazione ai sensi dell'art.7, diversamente da quella del comma 8 (il cui termine scade il 15/6/2005);
- 3. il termine del 2 ottobre 2003** entro il quale può essere riconosciuta l'esposizione ai sensi del comma 8 non è applicabile alle domande in oggetto;
- 4. il termine finale** del periodo riconoscibile coincide con quello di provata esposizione all'amianto, in relazione alla malattia professionale contratta ed accertata ai sensi del T.U.;
- 5. la certificazione ai sensi del comma 7** va rilasciata anche nel caso in cui alla malattia professionale riconosciuta non residuano postumi, ovvero residuino in misura inferiore al minimo indennizzabile;
- 6. I periodo da riconoscere** vanno individuati a prescindere dalla verifica della esposizione "**qualificata**" (in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno); requisito richiesto, quest'ultimo solo nel caso in cui si debba procedere al rilascio della certificazione ai sensi del citato comma 8;

7. **i periodi lavorativi** da certificare ai sensi del comma 7 non vanno individuati sulla base di una predeterminata **"soglia minima"** di concentrazione della fibra aerodispersa, ma in quanto ritenuta, caso per caso, di provata esposizione all'amianto ai fini del riconoscimento della tecnopatia;
8. **la certificazione richiesta ai sensi del comma 7** va rilasciata anche nel caso in cui il riconoscimento della malattia professionale sia avvenuta in applicazione di sentenza passate in giudicate, basandosi sulla sentenza stessa, o sulla relazione peritale.

Le attività connesse al rilascio delle certificazioni in oggetto competono agli stessi soggetti deputati alla trattazione delle malattie professionali.

In particolare, la funzione medico – legale di sede, dovendosi esprimere in merito alla esistenza del nesso eziologico tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa svolta, può chiedere motivato parere alla CONTARP regionale sulla sussistenza della esposizione a rischio **in relazione alla intera vita lavorativa del soggetto**, tenendo presente che l'individuazione dei periodi in cui sono state svolte le attività a rischio rileva sia per il riconoscimento della tecnopatia che delle maggiorazioni contributive ai sensi delle norme sopra richiamate.

In considerazione del fatto che le richieste in oggetto vengono di norma presentate dal lavoratore o dai suoi eredi dopo la ricezione del provvedimento di definizione positiva della domanda di riconoscimento della malattia professionale, le Unità territoriali terranno conto delle seguenti indicazioni, nel rispetto del flusso procedurale definito per l'istruttoria della malattie professionali:

1. **in relazione alle denunce di m.p.** in trattazione, in una fase in cui, di norma, l'istanza ex comma 7 non è stata ancora presentata, la funzione medico – legale, qualora dagli elementi in proprio possesso sia indotta a ritenere l'origine professionale della patologia riscontrata, può richiedere motivato parere alla CONTARP regionale, per l'individuazione dei periodi lavorativi con esposizione allo specifico rischio, ai quali può farsi risalire l'insorgenza della malattia professionale;
2. **in relazione alle denunce di m.p. definite**, l'istanza ex comma 7 va sottoposta alla funzione medio – legale per l'individuazione di tutti i periodi di esposizione all'amianto ritenuti rilevanti ai fini del riconoscimento della malattia professionale (anche antecedente all'ultimo in cui il lavoratore ha espletato l'attività rischiosa); la funzione medico – legale può, a tal fine, richiedere motivato parere alla CONTARP

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO


DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA
Ufficio Attività Istituzionale

regionale, tranne nel caso in cui il predetto parere sia stato già acquisito in precedenza.

Le modalità procedurali sopra indicate per l'istruttoria delle domande l'emissione delle certificazioni in oggetto integrano le istruzioni già impartite nel 2003 in occasione del rilascio della Nuova Procedura Rischio Amianto.

Da ultimo, si informa che la funzione di certificazione ai sensi del comma 7 per periodi di assicurazione non soggetti alla assicurazione INAIL è in corso di sviluppo da parte della D.C.S.I.T. , al termine del quale sarà rilasciata alle Unità territoriali. Nel frattempo, in caso di necessità dovrà essere richiesta alla Direzione Centrale Prestazioni Uff.III^ l'attivazione di una PAT "fittizia" per datore di lavoro non INAIL, alla quale attribuire i periodi non altrimenti lavorabili

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Emidio SILENZI)



BM/